



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 6 OTT 2015 N. 1781 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 21 OTT 2015

Li - 6 OTT 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 78 del **05/10/2015**

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Lecce n. 1251/2015 Molfetta Antonia + altri c/Comune di Castellaneta + altri. **Affidamento incarico per elaborazione calcoli.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 26/03/2015 è stata notificata a questo Ente, prot. gen. 6922, la sentenza n. 1251/2015, pubblicata il 09/03/2015, R.G. 3494/2008, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, emessa nel giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di Castellaneta + altri, recante, fra l'altro, la condanna di questo Ente, di Cassandro Bellisario, l'eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe – tutti in solido fra loro – alla corresponsione delle somme (tutte specificate in sentenza) in favore delle parti elencate in sentenza oltre alla condanna dei convenuti in solido a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- avverso tale sentenza questo Ente ha proposto appello avanti alla Corte d'Appello di Lecce conferendo incarico all'avv. Onofrio SISTO, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 ed il Prof. Avv. Raffaele Guido RODIO, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, giusto decreto sindacale n. 32 del 14/04/2015;
- che l'atto di appello conteneva, fra l'altro, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1251/2015, per tutte le motivazioni esplicitate dagli avvocati incaricati nel medesimo atto;
- che successivamente alla udienza di comparizione delle parti, fissata per il 18/09/2015, la Corte d'Appello di Lecce – sezione 2, con ordinanza in data 28/09/2015, depositata in cancelleria il 30/09/2015, ha rigettato l'istanza di sospensione proposta da questo Ente.

CONSIDERATO, altresì, che è stato notificato a questo Ente, in data 25/08/2015 ed assunto in pari data al protocollo generale al n. 19265, l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza dei sigg.ri Cassone G., Cassone A.M. e Cassone F., rappresentati e difesi, anche per la parte esecutiva, dall'avv. Biagio Tanzarella e domiciliati presso lo studio del predetto legale.

EVIDENZIATO che, per quanto sopra è necessario ed urgente acquisire una corretta e definitiva valutazione e quantificazione delle somme dovute a ciascun danneggiato dal tragico evento, così come stabilite in sentenza, applicando alla somma indicata dal Giudice la devalutazione al 1985 (si presume successivamente al 7/02/1985 - data dell'evento) e la rivalutazione, di anno in anno sino al saldo, oltre interessi legali.

RITENUTO di incaricare un professionista particolarmente esperto in materia, attesa la mancanza in organico di soggetti titolati a certificare i conteggi, che partendo dalle statuizioni della sentenza sopra richiamata, elabori per ciascun danneggiato il conteggio delle somme a percepire, tenuto conto anche delle somme che questo Ente ha già corrisposto, negli anni 1991/1992, a titolo di provvisoria.

RITENUTO che tale incarico di supporto ai legali incaricati può essere conferito alla dott.ssa dott.ssa Francesca Uccelli, libero professionista da Taranto con studio in Taranto alla via Solito n. 69.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) incaricare un professionista di fiducia legale di fiducia particolarmente esperto in materia, attesa la mancanza in organico di soggetti titolati a certificare i conteggi, che partendo dalle statuizioni della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1251/2015, elabori per ciascun danneggiato il conteggio delle somme a percepire, tenuto conto anche delle somme che questo Ente ha già corrisposto, negli anni 1991/1992, a titolo di provvisoria
- 2) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito.
- 3) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

